

N. [REDACTED] R.G.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, nella persona del Magistrato, dott. Enzo Davide Ruffo;

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza del 13.09.2024, fissata per la discussione orale e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sostituita ex artt. 127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c. dal deposito telematico di note di trattazione scritta, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali; verificata la regolare costituzione del contraddittorio; esaminate le risultanze dell'attività istruttoria; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promosso da:

1. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato in [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
2. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a Washington (USA) il [REDACTED], in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori: [REDACTED], C.F. [REDACTED] [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (USA), [REDACTED];
3. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato a [REDACTED] (USA) il [REDACTED], in proprio e in qualità di genitore esercente



la responsabilità genitoriale sulle figlie minori: [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata a [REDACTED] (DE) il [REDACTED] e [REDACTED], C.F. [REDACTED], nata in [REDACTED] (USA), il [REDACTED];

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Aprigliano, giusta procura in atti;

-parte ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

- resistente -

e con l'intervento della

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

-interventore ex lege-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

I.1-Con ricorso, ex art. 281 *undecies* bis c.p.c., depositato il 27.11.2023, i ricorrenti, in epigrafe indicati, dopo aver allegato di essere discendenti in linea retta dal comune avo, [REDACTED], cittadino italiano alla nascita, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) il [REDACTED] ([REDACTED]), hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

I.2-Con decreto, emesso in data 11.01.2024, è stata fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 22.04.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, in relazione alla quale soltanto la parte ricorrente ha esercitato il diritto di difesa depositando in data 17.01.2024, note di trattazione scritta con le quali ha insistito nell'accoglimento della domanda.

I.3-Il Ministero dell'Interno, si è costituito a mezzo dell'Avvocatura dello Stato di Bari, con memoria difensiva, depositata telematicamente in data 26.04.2024, nella quale, senza contestare la sussistenza nel merito dei presupposti di fatto e di diritto per il riconoscimento, in favore dei ricorrenti, della cittadinanza italiana, si è limitato a chiedere, in caso di accoglimento della domanda, la compensazione delle spese del giudizio.

I.4-Il Pubblico Ministero non è intervenuto né ha comunicato ragioni ostative all'accoglimento della domanda.



II.1-Nel merito, la domanda, essendo fondata, deve essere accolta per le seguenti motivazioni.

II.2-Orbene, a norma dell'art.1 della Legge n.555 del 13.06.1912, abrogato dall'art. 26 della Legge 5 febbraio 1992 n.91, vigente allorquando l'avo dei ricorrenti aveva generato il primo discendente, "È cittadino per nascita il figlio di padre cittadino".

II.3-Ciò posto, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* è sufficiente dimostrare la discendenza in linea diretta rispetto all'avo cittadino italiano, essendo, invece, onere dell'Amministrazione provare l'esistenza di eventuali ipotesi interruttive, costituite dalla perdita della cittadinanza o dalla naturalizzazione dell'avo o di uno degli ascendenti.

II.4-Si veda, da ultimo, Cass. Sez. Unite n. 25317/2022 "Posto che la cittadinanza italiana per fatto di nascita si acquista a titolo originario *iure sanguinis* e lo status di cittadino, una volta acquisito, si rivela permanente, imprescrittibile e rivendicabile in qualsiasi momento, chiunque abbia un interesse ad ottenere la cittadinanza è tenuto a dare prova del solo fatto acquisitivo e della linea di trasmissione; al contrario, incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, dimostrare l'eventuale esistenza di una fattispecie interruttiva della linea di trasmissione *iure sanguinis* risalente all'avo".

II.5-Nel caso di specie, deve osservarsi che dalla documentazione, versata in atti, il cui contenuto non è stato specificamente contestato dall'Amministrazione, si evince che i ricorrenti discendono, in linea retta, dal comune avo, [REDACTED], cittadino italiano alla nascita, nato a [REDACTED] (Italia) il [REDACTED] ([REDACTED]), successivamente emigrato negli Stati Uniti.

II.6-Deve, in particolare, rilevarsi che dagli atti, prodotti dalla parte ricorrente, emerge che:

- 1) dall'unione tra [REDACTED] e [REDACTED] è nato, in data [REDACTED], in [REDACTED], il sig. [REDACTED] ([REDACTED]);
- 2) quest'ultimo, a sua volta, ha generato assieme alla sig.ra [REDACTED], l'odierno ricorrente, [REDACTED] nato, in data [REDACTED], a [REDACTED] ([REDACTED]);
- 3) [REDACTED], nel corso del rapporto instaurato con la sig.ra [REDACTED] ha dato alla luce in data [REDACTED] gli odierni ricorrenti [REDACTED] ([REDACTED]), che ha acquisito il cognome [REDACTED], dopo essersi sposata con [REDACTED], nonchè, in data [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]);
- 4) [REDACTED], dopo essersi unita in matrimonio con [REDACTED] ha generato, rispettivamente in data [REDACTED] ([REDACTED]) e in data [REDACTED] ([REDACTED]), le odierne ricorrenti, [REDACTED] e [REDACTED];



- 5) [REDACTED], infine, assieme a [REDACTED], ha dato alla luce, rispettivamente in data [REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED] ([REDACTED]), le odierne ricorrenti, [REDACTED] e [REDACTED].

II.7-Deve, infine, evidenziarsi che non preclude il riconoscimento della cittadinanza italiana la circostanza che i discendenti dell'avo [REDACTED] si siano successivamente stabiliti negli Stati Uniti, acquisendo la relativa cittadinanza, essendo, invece, necessario, al fine di determinare la perdita della cittadinanza italiana, tale da interrompere l'acquisto della stessa *iure sanguinis* in favore del rinunciato alla cittadinanza italiana, con un atto discendente, che l'interessato abbia espressamente consapevole e volontario, circostanza che, nella specie, era onere dell'Amministrazione allegare e provare.

II.8-Si veda sul punto Cass. 22271/2016 “*Ai sensi dell'art. 11 della l. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza straniera, pur se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, a meno che l'interessato non vi rinunci con un atto consapevole e volontario. Infatti, come si evince dall'art. 4 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ogni persona ha un diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino, che è azionabile in via giudiziaria in ogni tempo e può perdersi solo per rinuncia*”.

II.9-Si veda, altresì, Cass. 6220/1981 “*L'ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA, PUR SE ACCOMPAGNATO DAL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO DELLA RESIDENZA, NON IMPLICA NECESSARIAMENTE LA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, LA QUALE RICHIEDE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912 N. 555, CHE DETTO ACQUISTO SIA AVVENUTO "SPONTANEAMENTE", OVVERO, SE VERIFICATOSI "SENZA CONCORSO DI VOLONTÀ" DELL'INTERESSATO, CHE SIA STATO SEGUITO DA UNA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA CITTADINANZA ITALIANA. PERTANTO, IL SOPRAVVENUTO ACQUISTO DELLA CITTADINANZA STRANIERA NON PUÒ ESSERE DI PER SÈ INVOCATO, COME CAUSA DELLA PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA, OCCORRENDO L'ALLEGAZIONE E DIMOSTRAZIONE DELLE INDICATE CIRCOSTANZE*”.

II.10-In definitiva, avendo, per un verso, i ricorrenti provato la discendenza in linea diretta dal comune avo [REDACTED], cittadino italiano e non avendo, per altro verso, l'Amministrazione, la quale non ha nemmeno contestato la fondatezza della domanda, allegato e provato l'esistenza di



fattispecie interruttive o ostative all'acquisto, da parte dei ricorrenti, della cittadinanza *iure sanguinis*, gli stessi devono essere dichiarati cittadini italiani.

III.1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, in considerazione, per un verso, dell'atteggiamento processuale, assunto dall'Amministrazione che, pur costituendosi in giudizio, non ha, tuttavia, resistito all'avversa domanda, e tenuto conto, per altro verso, come eccepito dal Ministero, dell'elevato numero di domande, presentate in sede amministrativa, circostanza costituente fatto notorio, che rende di fatto impossibile per l'Amministrazione istruire tutti i procedimenti, nei termini previsti dalla legge, sussistono altre gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riscritto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, per disporre l'integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza, *iure sanguinis*, proposta dai ricorrenti, con ricorso depositato il 27.11.2023, così provvede:

A. ACCOGLIE la domanda, DICHIARANDO, per l'effetto che:

1. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato in [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
2. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
3. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
4. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] (USA), in data [REDACTED];
5. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nato in [REDACTED] (USA) il [REDACTED];
6. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a [REDACTED] (DE) il [REDACTED];



7. [REDACTED], (C.F. [REDACTED]), nata a
[REDACTED] (USA) il [REDACTED];

sono tutti cittadini italiani;

B. ORDINA per l'effetto, al Ministero dell'interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile, territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate al capo A), provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

C. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Bari, addì 02.10.2024.

Il Giudice

Enzo Davide Ruffo



